

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Presidente -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
Dott. CECCHERINI Aldo - rel. Consigliere -
Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere -
Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata il 21 dicembre 1994, la società Center Car s.r.l. e la signora Maria Giovanna C. chiamarono in giudizio, davanti al Tribunale di Lecco, la Banca del Monte di Lombardia, e chiesero che fosse accertata l'illegittimità della dichiarazione di quest'ultima, contenuta nella missiva ricevuta il 21 giugno 1994, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, contenuta nelle condizioni generali disciplinanti il contratto di mutuo, stipulato a favore della società attrice il 21 maggio 1992 per l'importo di L. 350.000.000, dietro garanzia ipotecaria rilasciata dalla signora C.; e che, inoltre, fosse dichiarata illegittima la revoca, convenuta nella stessa missiva, dell'apertura di credito concessa alla Center Car dalla banca sul conto corrente n. 492/5.

La banca convenuta, e in seguito la Banca Regionale Europea s.p.a., ad essa succeduta nel corso del giudizio di primo grado, resistettero alle domande attrici, proponendo domanda riconvenzionale per il pagamento della complessiva somma di L. 505.736.161, dovuta a titolo di saldo del conto corrente n. 492/5 (L. 52.587.140) e residuo dovuto per il mutuo ipotecario (L. 453.149.021), oltre agli interessi convenzionali di mora al tasso rispettivamente del 18% e del 16%. Con sentenza in data 5 dicembre 2000, il Tribunale di Lecco accolse le domande attrici.

La Corte d'appello di Milano, decidendo sull'appello proposto dalla banca con sentenza in data 10 maggio 2002, in riforma della sentenza di primo grado, condannò la società Center Car al pagamento in favore della banca, a titolo di residuo debito per mutuo, della somma di L. 353.012.045, oltre agli interessi di mora (inizialmente conteggiati nel 16% annuo) dal 21 giugno 1994 al saldo; e al pagamento, a titolo di saldo di conto corrente, della somma di L. 39.894.657, oltre agli interessi convenzionali di mora (inizialmente conteggiati nella misura del 18% annuo) dalla stessa data al saldo. La corte espose la capitalizzazione trimestrale degli interessi, e per quelli dovuti sul saldo di conto corrente precisò che, in caso di superamento degli interessi usurari, per la L. n. 108 del 1996, gli interessi devono essere ridotti alla misura dei tassi-soglia. In motivazione, la corte, premesso incidentalmente che l'eccezione di nullità dell'appello per indeterminatezza del petitum in relazione ai conteggi proposti dalla banca in ordine al debito oggetto della domanda era da respingere, giudicò legittima la dichiarazione della banca di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto di mutuo, perché la tolleranza da essa dimostrata nei confronti della reiterata inadempienza della Center Car non si era tradotta in una rinuncia ad avvalersi della clausola, avendo la banca formulato ripetute esortazioni alla debitrice perché osservasse il termine di scadenza delle rate. La corte ritenne inoltre legittimo il recesso della banca dall'apertura di credito, stante la sopravvenuta scarsa solvibilità dell'accreditato, e considerato che il conto era stato mantenuto in vita solo per consentire alla società il rientro dalle esposizioni debitorie pregresse.

Per la cassazione della sentenza, notificata il 22 aprile 2003 alla signora C., opiest'ultima e la Center Car s.r.l. in liquidazione ricorrono con atto notificato il 18 giugno 2003, per quattro motivi d'impugnazione.

La banca intimata resiste con controricorso notificato il 28 luglio 2003, e con memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo del ricorso si censura il rigetto dell'eccezione di nullità dell'appello per indeterminatezza dell'oggetto. Si assume che non sarebbe stato possibile comprendere come potessero essere formulate tre diverse ipotesi di condanna, sia con riferimento agli importi, sia nella data di decorrenza degli effetti del recesso. La questione sarebbe rilevante allo scopo di comprendere il titolo costitutivo della pretesa, e che per questa ragione la difesa degli appellati non sarebbe stata posta in condizione d'interloquire sulle domande.

Il motivo è infondato. Il titolo delle domande proposte in causa dalla banca è costituito dalle obbligazioni di pagamento derivanti, a carico della società Center Car dalla risoluzione del contratto di mutuo, e dall'estinzione del rapporto di apertura di credito; e tanto basta ai fini della costituzione del contraddittorio, e della possibilità delle odierne ricorrenti di difendersi e di contrastare le domande avversarie, svolgendo gli argomenti difensivi a sostegno delle loro tesi anche e specificamente in relazione all'ammontare del debito residuo della società mutuataria ed accreditata, e alla data alla quale, nella loro prospettiva, occorrerebbe far riferimento per la risoluzione del contratto. Le incertezze denunciate con il mezzo in esame riguardano esclusivamente l'accertamento concreto di elementi del fatto, e la loro qualificazione giuridica, ed attengono dunque al merito, e non all'ammissibilità delle domande. Con il secondo motivo di ricorso si censurano la violazione e falsa applicazione di non meglio precisate di norme di diritto, e vizi di motivazione sul punto della ritenuta operatività della clausola risolutiva espressa. Premesso che il principio di diritto enunciato dalla corte - secondo il quale la tolleranza del creditore nel ricevere la prestazione oltre il termine stabilito rende inoperante (peraltro solo per il passato e non per i futuri inadempimenti) la clausola risolutiva espressa, se essa sia abituale, ma la clausola riprende efficacia se il creditore che intende avvalersene provveda successivamente a richiamare il debitore all'esatto adempimento - costituisce giurisprudenza consolidata, ci si duole dell'erronea applicazione del principio al caso concreto, e si espongono le ragioni per le quali, ad avviso delle ricorrenti, nella fattispecie esso non poteva essere applicato.

Il motivo, anche formalmente svolto come sollecitazione ad un apprezzamento di merito, è inammissibile. Il vizio di falsa applicazione di norme di diritto (le quali devono essere indicate, o almeno essere individuabili in modo univoco dalla lettura del ricorso), denunciabile a norma dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, consiste, infatti, nell'applicazione di esse ad una fattispecie che, così come ricostruita dal giudice di merito, non corrisponde al paradigma normativo. Esso non deve essere confuso con la contestata applicazione di norme di diritto ad una fattispecie che, secondo le tesi difensive sostenute in causa, dovrebbe essere diversamente ricostruita o qualificata.

Con il terzo motivo di ricorso, rubricato con la stessa formula generica del precedente, ma concernente, questa volta, la ritenuta legittimità del recesso della banca dall'apertura di credito, si censura l'errore in cui la corte d'appello sarebbe incorsa nel ritenere un'interdipendenza tra il contratto di conto corrente e quello di mutuo. Le ricorrenti giudicano insufficienti ed erroneamente valutati gli elementi addotti a giustificazione del recesso in questione, che avrebbe compromesso la ragionevole aspettativa del correntista di poter disporre della provvista redditizia.

Nella misura in cui può essere valutato in questa sede, il mezzo assume erroneamente che la supposta ragionevole aspettativa della società "correntista" comportasse la necessità, ai fini dell'accoglimento della domanda avversaria, di un accertamento della legittimità del recesso esercitato dalla banca. L'assunto è erroneo, perché il recesso dal contratto di apertura di credito (giacché di questo contratto si tratta nell'impugnata sentenza, e non di contratto conto corrente) è una facoltà riconosciuta dall'art. 1845 c.c. ed è pertanto adeguatamente

motivato con il richiamo a quella disposizione. Come la corte ha avuto occasione di chiarire in casi diversi ma analoghi (v. Cass. 11 gennaio 2006 n. 394), è invece la parte che assume l'illegittimità del recesso (ad esempio per violazione del principio di buona fede) che ha l'onere di enunciare le ragioni della sua tesi, e fornirne la prova nel caso concreto (la corte territoriale, infatti, ha ritenuto di dover accertare non già la fondatezza della domanda di condanna basata sul recesso, bensì che nella fattispecie non ricorresse una violazione del principio di buona fede). Per il resto il motivo è inammissibile per le stesse ragioni già indicate a proposito del motivo precedente.

Con il quarto motivo si denunciano vizi della motivazione in relazione alla pronuncia di condanna al pagamento della somma capitale e degli interessi. Le ricorrenti, tornando sui conteggi esposti dalla banca, denunciano che vi sarebbe una contraddizione tra l'accertamento, compiuto dalla corte territoriale, della somma dovuta a titolo di capitale, e l'affermazione, nella stessa sentenza, che gli interessi dovuti su quella somma non possono essere soggetti a capitalizzazione trimestrale. Secondo le ricorrenti, infatti, il debito residuo, per le rate a scadere, conterrebbe interessi derivanti da capitalizzazione trimestrale. Il motivo contiene anche contestazioni in merito al tasso d'interesse pattuito nel mutuo. Il motivo è inammissibile, non solo perché formulato in termini del tutto insufficienti a far comprendere il meccanismo che comporterebbe l'esistenza di una capitalizzazione trimestrale anticipata nelle rate non ancora scadute, ma perché solleva una questione di merito che non risulta trattata nell'impugnata sentenza, e in relazione alla quale la parte ricorrente aveva l'onere di indicare in modo puntuale le circostanze e gli atti di causa in cui la questione sarebbe stata portata all'esame del giudice d'appello, riportandone nel ricorso la trascrizione letterale. Inammissibili altresì, in questa sede, sono le ulteriori Questioni di merito sollevate in punto di saggio d'interesse pattuito.

In conclusione il ricorso deve essere respinto. Le spese devono essere poste a carico della parte soccombente e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 8.100,00, di cui Euro 8.000,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori, come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 gennaio 2008. Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2008